

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009

art 16 bis comma 11

Novità comunicazioni lavoro domestico

Novità comunicazioni lavoratori domestici:

dal 29 gennaio 2009 si fanno direttamente all'INPS con modalità semplificate.

Dal 29 gennaio 2009 viene meno l'obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare, ai centri per l'impiego, l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico. La Legge n. 2 del 2009 (pubblicata nella G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), al comma 11 dell'art. 16-bis, ha stabilito che tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni direttamente all'INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12, inoltre, dispone l'obbligo per l'INPS di trasmettere, in via informatica, le comunicazioni semplificate agli istituti competenti (Centri per l'impiego, Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura – UTG per i lavoratori extra comunitari). Le comunicazioni fatte all'INPS con le modalità suddette hanno pluriefficacia e sono valide, a tutti gli effetti di legge, nei confronti degli enti e istituti citati.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185
Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante:
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». (GU n. 22 del 28-1-2009 - Suppl. Ordinario n.14)

Art. 16-bis

Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».))